

**Ausführungsbestimmungen:**

**Koordination üK / Schulorganisation** in der DEUTSCHSCHWEIZ

vom 7. Mai 2012 (Stand 7. Juni 2013)

Koordination der überbetrieblichen Kurse (üK) der Ausbildungs- und Prüfungsbranchen mit der Schulorganisation in den Berufsfachschulen im Rahmen der betrieblich organisierten Grundbildung

**Seiten 2-16**

\* \* \* \* \*

**Dispositions d'exécution :**

**Coordination CI / organisation scolaire** en SUISSE ROMANDE

du 7 mai 2012 (état au 7 juin 2013)

Coordination des cours interentreprises (CI) et de l'enseignement auprès des écoles professionnelles commerciales (EPC) dans le cadre de la formation initiale en entreprise

**Pages 17-27**

\* \* \* \* \*

**Disposizioni d'esecuzione :**

**Coordinazione CI/organizzazione scolastica** in TICINO

del 7 maggio 2012 (stato 7 giugno 2013)

Coordinazione dei corsi interaziendali (CI) e dell'insegnamento nelle scuole professionali commerciali (SPC) nel quadro della formazione di base in azienda

**Pagine 28-31    Pagine 2-5**

## **Disposizioni d'esecuzione : Coordinazione CI/organizzazione scolastica**

Coordinazione dei corsi interaziendali (CI) e dell'insegnamento nelle scuole professionali commerciali (SPC) nel quadro della formazione di base in azienda

Formazione Base (profilo B) e Formazione Estesa (profilo E)

---

### **Base**

#### **Ordinanza sulla formazione professionale di base**

#### **Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d'insegnamento**

#### **Art. 10 Parti svolte dai luoghi di formazione, cpv. 5:**

Di regola, durante l'insegnamento scolastico non si svolgono corsi interaziendali.

#### **Sezione 12: Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per impiegati di commercio AFC**

#### **Art. 45 Composizione della Commissione, cpv. 4:**

La Commissione ha i seguenti compiti:

#### **Lett. h:**

Emana disposizioni d'esecuzione per il coordinamento dei corsi interaziendali e dell'insegnamento scolastico.

#### **Piano di formazione - parte B: Griglia delle lezioni**

#### **Cap.4 Cooperazione fra i luoghi di formazione:**

##### 1. Modello regressivo

La griglia oraria poggia fundamentalmente sul modello regressivo 2-2-1, ossia 2 giorni di scuola nel 1° e nel 2° anno di tirocinio e 1 giorno di scuola nel 3° anno.

##### 2. Qualità vincolante degli obiettivi della formazione

Negli elenchi di obiettivi di valutazione specifici dell'insegnamento sono predefiniti a livello nazionale i semestri in cui devono essere raggiunti i singoli obiettivi della formazione sotto il profilo quantitativo e qualitativo. Ciò consente una cooperazione ideale fra i luoghi di formazione, nella misura in cui i luoghi di formazione "Ramo" e "CI" si riferiscono al luogo di formazione "scuola", costruiscono sulle basi acquisite e sono in grado di creare connessioni.

### 3. Coordinazione tra corsi interaziendali (CI) e insegnamento scolastico

L'obiettivo principale è il raggiungimento a livello di associazioni partner di una base omogenea affinché la griglia delle lezioni sia attuata coerentemente su scala nazionale. Se possibile occorre evitare che i giorni di CI coincidano con quelli di scuola determinando l'assenza delle persone in formazione dalla scuola professionale. È inoltre necessario coordinare al meglio i giorni di CI e quelli di frequenza della scuola.

Tale coordinazione poggia sul principio giusta l'art. 10 cpv. 5 Ofor, secondo cui, in linea di massima, i CI non possono tenersi contemporaneamente all'insegnamento scolastico. I modelli e le direttive sono definiti nelle diverse regioni linguistiche a livello di associazioni partner e ancorati in maniera vincolante nelle disposizioni d'esecuzione. La coordinazione e il disciplinamento della questione sono di competenza della Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità impiegata/impiegato di commercio AFC giusta l'art. 45 cpv. 4 lett. h Ofor, che adotta le disposizioni d'esecuzione e ne accerta l'applicazione. All'occorrenza sono integrate modifiche e correzioni.

## Disposizioni d'esecuzione

### Coordinazione CI/organizzazione scolastica in TICINO

#### 1. Principi del modello ticinese

- 1.1 I giorni messi a disposizione dalle scuole professionali commerciali (SPC) ai rami di formazione e degli esami commerciali (RFE) sono validi per tutte le sedi. Sono ammesse deroghe al principio a condizione che sia un accordo condiviso tra le parti (SPC e RFE).
- 1.2 Le SPC informano tempestivamente i RFE su:
- vacanze e giorni festivi
  - settimane senza scuola (esami finali di tirocinio, ecc.)
  - settimane di progetto.
- 1.3 In base alle informazioni delle SPC, i RFE organizzano i loro CI al di fuori dell'insegnamento scolastico.

#### 2. Regole d'applicazione per le scuole professionali commerciali (SPC)

- a) **L'insieme delle SPC ticinesi** permette l'armonizzazione dell'organizzazione della frequenza dei CI di tutti i RFE come segue:

⇒ I giorni armonizzati a disposizione dei CI sono i seguenti:

	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì
1° anno		CI			
2° anno	CI				
3° anno			CI	CI	

- b) L'armonizzazione vale per tutti i profili, inclusi i percorsi formativi con maturità professionale commerciale.
- c) L'eventuale attribuzione di un secondo giorno anche non consecutivo (escluso il venerdì) disponibile per i CI durante il 1° e il 2° anno è discusso con i RFE e deciso entro l'inizio dell'anno scolastico.
- d) La pianificazione delle ore di educazione fisica è subordinata all'occupazione delle giornate riservate per l'organizzazione dei CI.
- e) Questa regolamentazione è valida a partire dall'anno scolastico 2012/2013.

**3. Regole d'applicazione per i rami di formazione e degli esami commerciali (RFE)**

- a) I RFE organizzano le classi dei CI e pianificano la formazione al di fuori della pianificazione dei giorni di frequenza scolastica.
- b) Casi di sovrapposizione sono risolti di comune accordo fra i RFE e le SPC e, se del caso, con la mediazione del Cantone.
- c) I RFE comunicano alle SPC e al Cantone i giorni di frequenza dei CI al più tardi entro il 30 settembre, sulla base di una proiezione del numero di classi attesa dalle singole SPC, comunicata entro la metà di agosto. Eventuali aumenti o diminuzioni di classi che non hanno potuto essere previste nei termini indicati devono essere comunicati tempestivamente ai responsabili RFE.

**4. Cantoni**

**Regole per il Cantone**

Il Cantone vigila sulla corretta applicazione di questa disposizione esecutiva.

**5. Entrata in vigore**

Le presenti disposizioni d'esecuzione entrano in vigore il 1° gennaio 2012

Berna, 7 giugno 2013

Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per impiegati di commercio AFC